

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28
via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195
avvocatomedici@gmail.com

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Roma, 13/10/2010

Oggetto: Istituzione presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.) della «distinta sezione» del ruolo dei dirigenti, all’interno del quale deve essere inquadrato il personale delle professionalità sanitarie ai sensi dell’art. 2 della legge n. 120/2007 - Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

comunico di aver proposto, su istanza di alcuni dirigenti delle professionalità sanitarie, ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia Italiana del Farmaco sull’atto di costituzione in mora e diffida a suo tempo formalmente notificato dai predetti dirigenti ed inteso ad ottenere l’istituzione presso la medesima Agenzia della «distinta sezione» del ruolo dei dirigenti, all’interno del quale il personale delle professionalità sanitarie deve essere inquadrato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 120/2007.

L’iniziativa segue un precedente ricorso dinanzi allo stesso Tribunale avente ad oggetto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale, e specificamente relativo all’art. 16 del medesimo regolamento, che aveva limitato le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca dell’Agenzia nel numero massimo di 20.

La predetta limitazione non risulta compatibile con la dotazione organica del personale delle professionalità sanitarie, lasciando intendere che i restanti incarichi già conferiti al personale in questione non avessero natura dirigenziale, ledendo così le aspettative economiche e di carriera degli interessati.

La richiesta intesa ad ottenere l’istituzione della richiamata «distinta sezione» del ruolo dei dirigenti si colloca, quindi, nella direzione di un riconoscimento anche formale della dignità dirigenziale degli incarichi conferiti al personale delle professionalità sanitarie, al quale la qualifica dirigenziale risulta, allo stato, riconosciuta solo dalla contrattazione collettiva, senza trovare riscontro negli atti organizzativi dell’Agenzia.

Il ricorso da ultimo proposto introduce una speciale procedura destinata a concludersi in tempi celeri con una sentenza del giudice amministrativo con la quale, ove ritenuto fondato il ricorso, verrà ordinato all’Agenzia di provvedere sulle richieste dei ricorrenti entro un termine stabilito.

Terrò aggiornata codesta spett.le Segreteria e gli interessati della fissazione della Camera di Consiglio nonché dei successivi sviluppi del contenzioso.

Distinti saluti

Avv. Carmine Medici